

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/204 DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 2015**

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2015) 554]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
- (2) L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le zone dei paesi terzi per le quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e per le quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, come definito nella parte 4 di tale allegato.
- (3) Il Canada figura nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE come autorizzato, tra l'altro, a introdurre nell'Unione prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nella parte 4 di tale allegato («trattamento A»), a condizione che le carni da cui i prodotti sono stati ottenuti soddisfino le condizioni di polizia sanitaria per le carni fresche, compresa l'origine da un paese terzo o da parti di esso che siano indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), come previsto nel modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2007/777/CE.
- (4) Un accordo tra l'Unione e il Canada ⁽³⁾ prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o in Canada («l'accordo»).
- (5) Focolai di HPAI del sottotipo H5N2 sono stati confermati in aziende avicole nella provincia della Columbia Britannica, in Canada.
- (6) Data l'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI in Canada, il trattamento A è insufficiente per eliminare i rischi per la sanità animale connessi all'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, ratiti di allevamento e volatili selvatici. Tali prodotti dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come definito nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»), al fine di prevenire l'introduzione nell'Unione del virus HPAI.
- (7) Il Canada ha presentato informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI, che sono state valutate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dal Canada è opportuno concludere che prescrivere il trattamento D dovrebbe essere sufficiente per coprire i rischi connessi

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽³⁾ Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio (GUL 71 del 18.3.1999, pag. 3).

all'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da carni di pollame, ratiti d'allevamento e volatili selvatici in provenienza dalla zona in questione, sottoposta a restrizioni dalle autorità veterinarie del Canada a causa degli attuali focolai di HPAI. È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parti 2 e 4, della decisione 2007/777/CE.

- (8) La decisione 2007/777/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

(1) Nella parte 1, la seguente voce relativa al Canada è inserita tra la voce relativa al Brasile e la voce relativa alla Cina:

«Canada	CA	01/2014	Intero paese
	CA-1	01/2014	L'intero paese del Canada, esclusa la zona CA-2
	CA-2	01/2014	Zona del Canada descritta come "zona di controllo primario" situata nell'ambito dei seguenti confini: — a ovest, l'oceano Pacifico — a sud, il confine con gli Stati Uniti d'America — a nord, l'autostrada 16 — a est, il confine tra le province della Columbia britannica e di Alberta»

(2) Nella parte 2, la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA	Canada CA	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	XXX	A	A
	Canada CA-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A
	Canada CA-2	A	A	A	A	A	D	D	A	D	A	XXX	A	A»